



IL DIRETTORE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, “Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”;
- VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del settore AFAM;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “Esenzione dell’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;
- VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014;
- VISTO l’art. 18, comma 4, del Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall’art. 1, comma 9-bis, del Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e relativi decreti attuativi;



- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 12 febbraio 2025, n. 128, recante la revisione dei settori artistico-disciplinari;
- VISTO il decreto direttoriale Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore del Ministro dell'Università e della Ricerca del 6 marzo 2025, n. 205, che definisce i profili disciplinari dei settori artistico-disciplinari;
- VISTO il Regolamento in materia di reclutamento del personale del Conservatorio, emanato dalla Presidente il 21 ottobre 2025;
- VISTA la Nota MUR DGDidattica ufficio V, n. 7553 del 24 luglio 2026 che fornisce le indicazioni operative per il "Reclutamento personale docente e ricercatore a.a. 2026/2027";
- VERIFICATO l'esito negativo della ricognizione effettuata rispetto alla validità e/o capienza delle graduatorie nazionali, degli Elenchi A e B e di questo Conservatorio e dei Conservatori associati;
- VERIFICATO l'esito negativo dell'indagine effettuata, ai sensi dell'art. 18, c.2, del Regolamento in materia di reclutamento del personale del Conservatorio, in relazione alla possibilità di utilizzo congiunto del personale sul SAD-profilo oggetto del Bando;
- CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;
- VISTA la delibera n. 18 del Consiglio accademico del 16 luglio 2026 e la delibera n. 13 del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 2026 di approvazione della programmazione triennale del personale;

DECRETA

ART. 1 - PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI DI PROFESSORE DI I FASCIA

1. È indetta la seguente procedura pubblica, per titoli, per la costituzione di una graduatoria di destinatari di contratti annuali di lavoro a tempo determinato, rinnovabili per non più di due anni accademici ai sensi dell'art. 9 del DPR 83/2024, per il settore artistico disciplinare:
 - *Settore artistico-disciplinare: AFAM011 – Fagotto*
2. Il posto messo a concorso è a tempo pieno nel Conservatorio di Musica di Firenze.
3. La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di ulteriori posti disponibili per contratti a tempo determinato.
4. Il candidato deve possedere una comprovata esperienza artistica e professionale nel settore artistico-disciplinare AFAM011 – Fagotto maturata attraverso attività concertistica presso enti lirici, sinfonici, fondazioni e istituzioni musicali riconosciute, in Italia e all'estero. Costituiscono elementi qualificanti collaborazioni con orchestre professionali e giovanili, produzioni operistiche, sinfoniche, cameristiche e corali, partecipazioni a festival, stagioni e rassegne di rilievo nazionale e internazionale, nonché registrazioni discografiche o audiovisive e riconoscimenti in concorsi specifici del settore AFAM011 – Fagotto.
5. Ai fini dell'inserimento dei professori nella graduatoria di cui al comma 1, si procede come descritto nel presente bando.
6. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it), sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandit>).



7. I termini di scadenza per la presentazione della domanda sono pari a quindici giorni successivi alla pubblicazione del Bando.
8. La graduatoria risultante dalla presente procedura ha durata di due anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata solo dal Conservatorio di Firenze.
9. Per motivate ragioni, il Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto.
10. Il punteggio massimo previsto per i titoli è pari a 100 (cento) punti.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:
 - a) Cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
 - b) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;
 - c) Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando. L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica dei partecipanti utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente.
 - d) Godimento dei diritti civili e politici.
 - e) Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
 - f) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
 - g) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
 - h) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
 - a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
 - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.



3. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti titoli specifici:
 - Diploma accademico di secondo livello in **FAGOTTO (DCSL 24)** o titolo equipollente del previgente ordinamento (congiuntamente al diploma di scuola secondaria superiore), nonché di titoli attinenti di pari livello conseguiti all'estero e decretati equipollenti entro la data di presentazione della domanda.
4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti.
5. Non possono partecipare alla procedura:
 - a) coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato in una Istituzione AFAM dello stesso settore artistico-disciplinare messo a concorso;
 - b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso (o delle Istituzioni associate);
 - c) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - d) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - e) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - f) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
 - g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica dovrà essere presentata, a pena di esclusione, solo per via telematica, utilizzando il formato di inserimento dati richiesto dalla piattaforma informatica dedicata alla pagina: <https://pica.cineca.it/consfi/docenti2026-01-afam011/domande/> entro e non oltre le ore 12:00 del 01/09/2026. Ciascun candidato potrà accedervi attraverso un'identità SPID o attraverso un documento di identità digitalizzato in formato PDF ed allegato alla domanda; e necessario che il candidato sia in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione al sistema.
2. Nella domanda devono essere riportati:
 - a) Nome e cognome;
 - b) Sesso;
 - c) Data e luogo di nascita;
 - d) Nazionalità;
 - e) Codice fiscale;



- f) Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
 - i) Il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
 - j) Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
 - k) Di godere dei diritti civili e politici;
 - l) Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
 - m) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - n) Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 - o) Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
 - p) Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
 - q) Di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Accademico;
 - r) Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 10 del presente bando.
3. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
4. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni da parte dei candidati, a mancata o tardiva comunicazione di cambi di indirizzo, nonché a eventuali disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

1. Per la partecipazione alla selezione i candidati sono tenuti al versamento di un contributo di partecipazione alla procedura di 10,00 euro (dieci/00), da effettuare entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
2. I candidati possono procedere con il pagamento tramite il portale IRIS Regione Toscana al seguente link: https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?idEnte=89AE6E6F7575220A0B13&cdTrbEnte=CONTRIB_PROC_CONC. Sarà necessario indicare la seguente causale del versamento: **CONCORSO TD AFAM011**. All'interno del portale IRIS sarà possibile anche scaricare l'avviso di pagamento, in questo caso è previsto il download di un modulo di pagamento e la possibilità per il candidato di procedere al pagamento utilizzando il circuito off-line previsto da PagoPA. Il contributo di partecipazione non è rimborsabile.
3. Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di inammissibilità della domanda.



ART. 5 - INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura:
 - a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quelle indicate;
 - b) la domanda per le quali i candidati risultino privi dei requisiti previsti dall'art. 2;
 - c) la domanda o la decadenza dalla graduatoria che, in caso di autodichiarazioni mendaci o di produzione di documenti falsi, comportano l'esclusione dalla procedura e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente;
 - d) il mancato pagamento del contributo di ammissione alla procedura concorsuale;
 - e) la domanda dei candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il Direttore amministrativo, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico (o delle Istituzioni associate).

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. La valutazione dei titoli il **punteggio massimo di punti 100** è così articolato:

1.1. La valutazione dei titoli di cui al presente comma prevede un punteggio massimo di 30 punti.

Essa viene effettuata esclusivamente per i candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 40 nei titoli di cui al successivo comma 1.2. Sono presi in considerazione i seguenti titoli, così articolati:

- A. **fino a un massimo di 20 punti per attività di insegnamento (Tabella 1)** svolta negli ultimi dieci anni presso istituzioni di alta formazione;
- B. **fino a un massimo di punti 10 per i titoli di studio e culturali (Tabella 2)** di alta qualificazione.

1.2. fino a un massimo di punti 70:

- A. **punti 25 per il possesso dell'abilitazione artistica** di cui all'art. 2 del DPR 83/24 relativa al Settore Artistico-Disciplinare messo a concorso, punti 10 se riferita a SAD diverso;
- B. **fino a un massimo di punti 60:** esperienze qualificate, maturate a livello nazionale e internazionale **negli ultimi dieci anni**, nell'attività di produzione artistica, di ricerca artistico-scientifica e/o professionale. È possibile presentare fino a un massimo di 20 titoli compresi **premi e riconoscimenti nazionali e internazionali** per attività artistica, di ricerca artistico-scientifica e/o professionale. Il periodo utile al presente requisito decorre dal 1° novembre 2016 (anno accademico 2016/2017) al 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026);
- C. **fino a un massimo di punti 10:** idoneità in graduatorie di reclutamento per esami e titoli a tempo indeterminato:
 - 4 punti se riferita al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del bando;
 - 2 punti se riferita a un settore artistico-disciplinare diverso da quello oggetto del bando.

La valutazione dei titoli di cui al punto 1.2, lettere B e C, è effettuata sulla base dei criteri predeterminati nel bando e definiti dalla commissione in sede di primo insediamento, da riportare in apposito verbale.



2. **Attività di insegnamento di cui al punto 1.1, lettera A, fino a un massimo di 20 punti (Tabella 1):** i titoli di servizio relativi ad attività di insegnamento presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, e dall'art. 9, comma 3, lettera e) del DPR 83/2024, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, **svolti negli ultimi dieci anni** (dal 1° novembre 2016 - a.a. 2016/2017, al 31 ottobre 2026 - a.a. 2025/2026) sono valutati fino a un massimo di 20 punti, secondo i seguenti criteri:

- per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma;
- per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Tabella 1

Titoli di servizio: fino a un massimo di punti 20		
	Stesso SAD (e profilo)	Altro SAD (o profilo)
Servizio prestato in giorni		
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	Punti 2,00
Servizio prestato in ore		
Fino a 24 ore	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	Punti 2,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;



- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. In particolare, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 1, commi 284-287, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può in alcun caso attribuire un punteggio superiore a 4 punti.

La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni europee di pari livello nell'ambito dell'Unione Europea a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante: che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF 6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7), con indicazione del periodo e/o le ore effettivamente svolte.

3. **Titoli di studio e culturali di cui al punto 1.1, lettera B, fino a un massimo di punti 10 (Tabella 2):** gli eventuali titoli di studio ulteriori rispetto a quello previsto come titolo d'accesso sono così valutati:

Tabella 2

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 10
1. Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. * Il diploma del previgente ordinamento verrà valutato solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore. 2. per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. 3. per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
4. per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo annuale 2 punti per ogni titolo pluriennale



4. **Titoli artistici, culturali e professionali di cui al punto 1.2, lettera B, fino a un massimo di punti 60 (Tabella 3):** per le attività di produzione artistica, le esperienze qualificate culturali e professionali, di ricerca artistico-scientifica e/o professionale maturate a livello nazionale e internazionale negli ultimi dieci anni, il candidato potrà presentare fino a un massimo di 20 titoli. Saranno valutati soltanto i titoli strettamente attinenti al SAD e al profilo di cui al presente Bando.

Tabella 3

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 60
- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private; - Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla World Federation of International Music Competitions; - premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, di ricerca artistico-scientifica e/o professionale; - Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore; - Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale; - Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando oppure oggetto di studio nelle Istituzioni AFAM; - Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN; - Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti; - Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale; - Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi; - Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

4.1. La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice sulla base della Declaratoria dello specifico settore artistico-disciplinari, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- d'idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti e delle Associazioni per le quali l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;



- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case discografiche.

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle etichette discografiche.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

ART. 7 - COMMISSIONE

1. La commissione giudicatrice è composta da tre docenti, di cui almeno uno esterno al Conservatorio. I docenti (di cui almeno due dello stesso genere), sono individuati dal Consiglio accademico con le modalità previste dall'art. 18, comma 7 del Regolamento in materia di reclutamento del personale del Conservatorio di Firenze.
2. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti a tempo indeterminato disponibili.
3. Ai componenti delle commissioni si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, co. 1, del DPR 487/94 (art. 8, co. 1, lett. h, del DPR 83/24). Al fine di garantire l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse, non possono altresì far parte delle commissioni i componenti del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio, né i componenti dei medesimi organi delle istituzioni convenzionate, nonché i componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Conservatorio titolare del Bando e i dirigenti sindacali territoriali e nazionali del settore AFAM.
4. La commissione è nominata, dopo la scadenza del bando, con decreto del Direttore.
5. Ulteriori criteri specifici stabiliti dalla commissione, nel rispetto di quelli indicati nell'art. 5, comma 4, devono essere definiti nella seduta di insediamento, devono essere pubblicati nel sito istituzionale del Conservatorio almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. La Commissione stilerà esclusivamente la lista dei candidati idonei, inserendoli in una graduatoria con punteggio decrescente. Non saranno pubblicati i dati personali dei candidati il cui elenco sarà pubblicato facendo riferimento al solo codice identificativo InPA.
7. In caso di parità di punteggio e in assenza di titolo di preferenza, precede il candidato più giovane.

ART. 8 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI IDONEI

1. Terminate i lavori la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La graduatoria include il vincitore e gli idonei. **L'inclusione in graduatoria è attribuita ai candidati che hanno ottenuto un punteggio non inferiore a 40 su 70 nei titoli di cui al precedente art. 5, comma 1.2.**



2. Con decreto del Direttore del Conservatorio viene approvata la **graduatoria di merito provvisoria**. Detto provvedimento è pubblicato sul sito del Conservatorio (www.consfi.it), sul portale del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>).
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it).
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo protocollo.consfi@pec.it.
5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione definitiva della graduatoria.

ART. 9 - UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI IDONEI

1. Il candidato collocato al primo posto della graduatoria definitiva è destinatario di un contratto di insegnamento di durata annuale.
2. Il candidato, avisato tramite comunicazione a mezzo PEC, è invitato a stipulare il suddetto contratto entro il termine indicato dall'Amministrazione, determinato in relazione alle esigenze didattiche.
3. La stipula di contratti ai sensi dell'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è subordinata alla programmazione annuale effettuata dal Consiglio di amministrazione.
4. In caso di mancata accettazione dell'incarico da parte del candidato individuato, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
5. Sulla base della graduatoria degli idonei, il Conservatorio si riserva la facoltà di individuare gli eventuali incaricati, che saranno nominati con riserva, potendo l'Amministrazione disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, l'esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.
6. A seguito di individuazione e conseguente nomina, la mancata presa di servizio entro il termine indicato dal Conservatorio, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dalla graduatoria e la mancata stipula del contratto di lavoro.

ART. 10 - RISERVE DEI POSTI

1. Le riserve di posti previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate applicando alla propria dotazione organica le aliquote relative ai datori di lavoro con numero di dipendenti pari all'insieme delle dotazioni organiche delle istituzioni statali (art. 17, comma 20, DPR 83/2024).
2. Non sono riservati posti presso il Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze poiché trattasi di un solo posto messo a bando.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze. Ai sensi del regolamento UE 679/2016 "Regolamento Generale per la Protezione dei Dati" il titolare del trattamento dati è il Conservatorio di Firenze. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della selezione. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione della selezione. Tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti.



ART. 12 - RICORSI

Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Antonella Ferrara (tel. 0552989311, e-mail: protocollo.consfi@pec.it), la quale è responsabile di ogni adempimento, che non sia di competenza della Commissione giudicatrice e del Direttore.

ART. 14 - NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, per quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
2. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio (www.consfi.it) con valore di notifica.

Il Direttore
Prof. Giovanni Pucciarmati



ALLEGATO A - PREFERENZE E PRECEDENZE

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - c) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - d) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - f) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - g) maggior numero di figli a carico;
 - h) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - i) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - j) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;



- k) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 487/1994;
- p) minore età anagrafica.